

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Dr. Peter Winkler
Dr. Stefan Sandrini
Dr. Stefan Engele
Dr. Martina Malferttheiner
Dr. Alfredo Molinari
Dr. Massimo Moser

Dr. Oskar Malferttheiner
Rag. Stefano Seppi
Dr. Andrea Tinti

Mitarbeiter - Collaboratori

Dr. Karoline de Monte
Dr. Iwan Gasser
Dr. Michael Schieder
Stephanie Vigel

Circolare

numero:	49i
del:	2018-05-30
autore:	Dott. Andrea Tinti

A tutti i nostri clienti iscritti alla CCIAA

Diritto camerale annuale 2018

Anche per l'anno 2018 le imprese iscritte al registro delle imprese ed al Repertorio Economico Amministrativo¹ tenuti dalla Camera di Commercio, devono calcolare il diritto annuale dovuto alla CCIAA² e pagarlo telematicamente con modello F24.

Ricordiamo che il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, aveva previsto una riduzione del diritto annuale pari al 50% rispetto al 2014 e che tale riduzione vale anche per il 2018. Con una apposita Circolare è stato fissato il termine per il relativo pagamento, nonché la misura del diritto annuale³.

Come noto⁴, con decreto ministeriale (MISE) del 22 maggio 2017, registrato alla Corte dei Conti in data 13.06.2017, gli importi del diritto camerale dovuti sono stati aumentati del 20% dalla maggior parte delle Camere di Commercio (come ad esempio per quella di Bolzano e Trento). Motivazione per l'aumento sarebbero il finanziamento di alcuni progetti strategici per il sistema economico. Pertanto la nostra circolare n. 58 del 15.5.2017 è da intendersi superata per quanto riguarda il calcolo del diritto camerale.

Ciò premesso, ai clienti, a favore dei quali provvediamo noi a predisporre la dichiarazione dei redditi per il 2017, calcoleremo noi il diritto annuale 2018 nonché predisporremo il modello F24 per il pagamento. La comunicazione della Camera di Commercio non è pertanto da considerare.

Ai clienti, ai quali non predisponiamo la dichiarazione dei redditi, non possiamo effettuare il calcolo. Trattasi per esempio di quei clienti che redigono solamente la dichiarazione IRAP. Questi dovranno procedere al pagamento in proprio.

A favore dei nostri clienti che ci hanno dato delega alla trasmissione telematica dei modelli F24, provvederemo ad effettuare il pagamento telematico del diritto annuale eventualmente con altri pagamenti di imposta, entro i termini stabiliti. Ciò vale altresì per quei clienti che dispongono di crediti di imposta che possono essere compensati.

1 REA

2 Legge 580 dd. 29.12.1993 – Art. 8 e 18

3 Circolare del Ministero di Sviluppo Economico del 29.12.2014

4 Vedasi nostra circolare n. 62 del 21.6.2018

Ai clienti che provvedono in proprio al pagamento telematico, daremo il relativo modello F24 compilato unitamente ad eventuali altri pagamenti di imposta. Per quei clienti che dispongono di un credito di imposta che viene amministrato dal nostro Studio, provvederemo a trasmettere direttamente all'Erario il modello F24 con la relativa compensazione del credito (**mod. F24 a zero**). Tali clienti non riceveranno alcun modello F24.

1 Obbligati al pagamento

Al pagamento del diritto annuale sono tenuti anche i soggetti iscritti solamente al Repertorio Economico Amministrativo (REA)⁵. Ciò riguarda prevalentemente associazioni ed enti no-profit.

Sono tenuti al pagamento del diritto annuale camerale tutti i soggetti che, indipendentemente dalla forma giuridica, risultano iscritti al 1.1.2018 al registro delle imprese o al Repertorio economico amministrativo.

Tra questi ricordiamo:

- imprese agricole
- imprese individuali
- società di persone (snc, sas)
- società semplici
- società di capitali (srl, spa)
- enti pubblici in determinati casi
- associazioni in determinati casi
- società tra avvocati

Il pagamento è da effettuare anche nel caso di cancellazione in corso d'anno successiva al 01.01.2018.

2 Esclusione dal pagamento

Sono esclusi dal pagamento solo i soggetti che:

- si sono cancellati al 31.12.2017, anche se la denuncia viene fatta appena nel gennaio 2018. Tra questi sono da comprendere anche società ed enti estinti nel 2017 che hanno presentato istanza di cancellazione entro il 30.1.2018;
- si trovano in una procedura concorsuale.

Non sono esclusi dal pagamento quei soggetti che, sebbene cancellati, non abbiano ancora inoltrato al registro delle imprese istanza di cancellazione.

3 Importo del diritto camerale

3.1 Società di capitali, società di persone, cooperative e consorzi iscritti alla sezione ordinaria

È previsto il pagamento in misura fissa di Euro 120,00.-. Inoltre è prevista il pagamento in misura percentuale sulla base del fatturato IRAP del 2017, da calcolare come segue:

da	Fino a	Diritto camerale
0	Euro 100.000,00	Euro 200,00 (misura fissa) ⁶
Euro 100.000,01	Euro 250.000,00	0,015%
Euro 250.000,01	Euro 500.000,00	0,013%
Euro 500.000,01	Euro 1.000.000,00	0,010%
Euro 1.000.000,01	Euro 10.000.000,00	0,009%

⁵ Nota Ministero dello Sviluppo Economico dd. 30.12.2010

⁶ Per le imprese con fatturato fino a Euro 100.000,00, trova comunque applicazione la summenzionata riduzione pari al 50%, e poi la maggiorazione – come e qualora previsto dal DM 22.5.2017 citato - del 20%, e quindi l'importo del diritto annuale da versare è pari a Euro 100,00 ovvero 120,00.

Euro	10.000.000,01	Euro	35.000.000,00	0,005%
Euro	35.000.000,01	Euro	50.000.000,00	0,003%
oltre Euro	50.000.000,00			0,001% fino ad un massimale di Euro 40.000,00.-

L'importo calcolato sulla base della suesposta tabella va ridotto del 50 % e poi incrementato, nella maggior parte dei casi - come menzionato sopra - del 20 % ed è da versare quale diritto camerale annuale per il 2018, indipendentemente dalla misura del diritto dello scorso anno. L'importo da pagare deve essere arrotondato.

Il fatturato, da prendere a base per il calcolo del diritto annuale, è da desumere dalla dichiarazione IRAP/2018 per l'anno 2017

Tipo soggetto	quadro	riga	descrizione
Società di capitali			
	IC	IC1	ricavi delle vendite e delle prestazioni
		IC5	altri ricavi e proventi
società di persone – calcolo dell'IRAP sulla base dei dati di bilancio:			
	IP	IP13	ricavi delle vendite e delle prestazioni
		IP17	altri ricavi e proventi
società di persone – calcolo dell'IRAP sulla base della normativa fiscale:			
	IP	IP1	ricavi di cui all'art. 85

Per le imprese con esercizio non coincidente con l'anno solare (p.es. 01.07.2017 – 30.06.2018) il termine di pagamento⁷ è quello del pagamento del saldo – prima rata acconto delle imposte. Ciò per permettere di calcolare l'importo sulla base dei fatturati raggiunti nell'esercizio precedente.

Per banche, assicurazioni e società di leasing valgono disposizioni particolari.

3.2 Altri soggetti

Per i seguenti soggetti è previsto l'importo in misura fissa:

Imprese individuali	
Ditte individuali iscritte nella sezione ordinaria	Euro 120,00
- Unità locali di ditte individuali iscritte nella sezione ordinaria	Euro 24,00
Ditte individuali e imprese agricole iscritte nella sezione speciale	Euro 52,80
- Unità locali di ditte individuali e imprese agricole iscritte come piccoli imprenditori	Euro 10,56
Società semplici	
Società semplici agricole	Euro 60,00
- Unità locali delle società semplici agricole	Euro 12,00
Altre società semplici	Euro 120,00
- Unità locali di altre società semplici	Euro 24,00
Società di professionisti	
Società tra professionisti	Euro 120,00
- Unità locali di società tra professionisti	Euro 24,00
Unità locali	

⁷ Circolare N. 3587/C dd. 20.06.05

Sede secondarie e unità locali di imprese con sede all'estero	Euro 66,00
Unica sede secondaria o unità locale di imprese con sede all'estero	Euro 66,00
Non iscritti al registro delle imprese	
Imprese iscritte solamente al Repertorio Economico Amministrativo (REA)	Euro 18,00

L'importo da versare a ciascuna Camera di commercio deve essere arrotondato all'unità di Euro.

3.3 Unità locali aggiuntive

Per ogni unità locale aggiuntiva iscritta al registro delle imprese deve essere pagato un importo nella misura del 20% dell'importo dovuto per la sede principale. L'importo massimo dovuto per ogni unità locale è di Euro 120,00. L'importo così calcolato per l'unità locale deve essere pagato alla Camera di commercio, sul cui bacino si trova la stessa.

Imprese iscritte unicamente al Repertorio Economico Amministrativo (REA) non devono versare alcun importo aggiuntivo per le unità locali.

4 Pagamento

4.1 Termine per il pagamento

Vale il medesimo termine di pagamento previsto per il pagamento delle imposte sul reddito per l'anno 2018.

Quindi:

- Lunedì, **2 luglio 2018** (cadendo il 30 giugno su un sabato)

È altresì possibile il pagamento, come previsto per le imposte dirette, entro un mese con maggiorazione dello 0,4% .

Una eventuale proroga del termine di pagamento delle imposte da Unico ha anche rilevanza per il pagamento del diritto camerale.

4.2 Modalità di pagamento

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con modello F24. È possibile la compensazione con eventuali altre imposte a credito.

Il modello di pagamento alla Camera di Commercio di Bolzano deve essere compilato come segue⁸:

Sezione IMU e altri tributi locali				
codice ente locale	codice tributo	rateazione	anno di riferimento	importi a debito versati
BZ⁹	3850		2018	Importo dovuto

5 Omesso o ritardato pagamento

In caso di tardivo od omesso pagamento del diritto camerale è dovuta¹⁰ una sanzione amministrativa nella misura compresa tra il 10% ed il 100% del diritto medesimo.

⁸ Per ciascuna provincia deve essere compilata una sola riga, sommando gli eventuali importi multipli destinati a quella provincia

⁹ Nel caso della Camera di Commercio di Bolzano

¹⁰ Ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, numero 488,

L'irrogazione delle sanzioni amministrative è regolata dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, numero 472, nonché dal relativo regolamento delle camere di commercio¹¹.

Per l'omesso o ritardato pagamento sono previste le seguenti sanzioni¹²:

- **ritardato pagamento:**
ritardato pagamento entro 30 gg. dalla scadenza: 10% del diritto camerale pagato in ritardo
- **omesso pagamento:**
ritardato pagamento oltre 30 gg. dalla scadenza: dal 30% al 100% del diritto camerale pagato in ritardo
- pagamento parziale del diritto dovuto: dal 30% al 100% del diritto camerale non pagato

Facciamo presente che è possibile per i versamenti in oggetto è possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso¹³ che prevede che le sanzioni possono essere ridotte a¹⁴:

- 1/15 del minimo ridotto alla metà per ogni giorno di ritardo, se il pagamento del diritto, della sanzione e degli interessi avvengono entro il 14° giorno successivo alla scadenza originaria (=0,1% al giorno)
- 1/10 del minimo ridotto alla metà, se il pagamento del diritto, della sanzione e degli interessi avviene tra il 15 fino a 30 gg. (= 1,5%)
- 1/9 del minimo ridotto alla metà, se il pagamento del diritto, della sanzione e degli interessi avviene entro il 90° gg (= 1,67 %)
- 1/8 del minimo se il pagamento del diritto, della sanzione e degli interessi avviene dal 91° giorno ma entro 1 anno (= 3,75 %)
- 1/7 del minimo a condizione che il versamento sia eseguito dopo un anno ma entro 2 anni (4,29%) ovvero 1/6 del minimo (5,00%) oltre 2 anni successivi alla scadenza originaria.

Gli interessi sono calcolati per il numero di giorni di effettivo ritardo ricorrendo al tasso di interesse legale.

Il pagamento di sanzione ed interessi deve essere effettuato, come quello del diritto, telematicamente con modello F24, ed i relativi dati indicati nella "Sezione IMU ed altri tributi locali". Quale anno di riferimento deve essere indicato l'anno per il quale il contributo effettivamente è dovuto.

La compensazione con altre imposte a credito della sanzione e degli interessi, nel ravvedimento operoso non è possibile¹⁵.

Per il pagamento di sanzione ed interessi devono essere usati i seguenti appositi codici tributo:

Codice tributo	Descrizione
3851	Interessi per l'omesso o ritardato pagamento del diritto camerale
3852	Sanzione per l'omesso o ritardato pagamento del diritto camerale

6 Avviso

Il pagamento del diritto camerale deve essere effettuato telematicamente. Come noto, ciò può avvenire a mezzo di:

11 Per la Camera di Commercio di Bolzano si accede al regolamento mediante il seguente *link*: http://www.hkcciaa.bz.it/sites/default/files/uploaded_files/Registro_impresa/160000%20REGOLAMENTO%20sanzioni%20amministrative.pdf

12 Decreto Ministeriale n. 54 dd. 27.01.2005 – Art. 4

13 Decreto Legislativo 472/97 – Art. 13

14 Decreto Ministeriale n. 54 dd. 27.01.2005 – Art. 6

15 Risoluzione Agenzia delle entrate dd. 23.05.2003 n. 115/E

- Homebanking
- Entratel nelle grandi imprese
- Internet (fisconline) nelle piccole imprese
- intermediario abilitato (p.es. commercialisti o revisori)

Come in precedenza indicato, a tutti i clienti a favore dei quali predisponiamo la dichiarazione dei redditi e dai quali abbiamo ricevuto delega per effettuare le trasmissioni telematiche, provvederemo a calcolare il diritto annuale dovuto, nonché alla relativa trasmissione telematica nei termini, unitamente ad eventuali altri pagamenti di imposte.

In tal caso deve essere assicurato che nel conto bancario comunicatoci, alla scadenza del pagamento, vi sia sufficiente disponibilità.

Con riferimento ai clienti dai quali non abbiamo ricevuto delega alla trasmissione telematica dei modelli F24, riteniamo che questi provvedano in proprio alla trasmissione.

Ai clienti che provvedono in proprio alla trasmissione telematica, ma a favore dei quali predisponiamo noi la dichiarazione dei redditi, nonché siamo a conoscenza della loro iscrizione al registro delle imprese o al Repertorio Economico Amministrativo, calcoleremo il relativo importo del diritto dovuto nonché consegneremo entro il termine di scadenza, apposito modello F24 (eventualmente unitamente ad altri pagamenti di imposte) al fine della trasmissione telematica.

Ulteriori informazioni sul diritto camerale annuale possono essere reperite sul sito internet della Camera di Commercio <http://www.hk-cciaa.bz.it/>

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

